

Codice A1814A

D.D. 13 luglio 2017, n. 2224

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per la trasformazione di area boscata finalizzata all'impianto di nocciolo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Roccaverano (AT). Richiedente: Societa' Agricola F.A.F. s.s.

In data 05.06.2017, prot. n. 26372, è stata presentata istanza, tramite l'Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida, dal Sig. Musso Fabrizio, nato a Canelli (AT) il 25.11.1962, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola F.A.F. s.s., avente sede in Canelli (AT), Via Ungaretti 5, P. IVA 01613460052, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989 sull'intervento di trasformazione di area boscata finalizzata all'impianto di nocciolo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici e interessante una superficie modificata/trasformata di circa 29.450 m², di cui 14.513 m² boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 522,50 m³.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici dott. For. Daniele Poncino, dott. Agr. Stefano Assone e dott. Geol. Claudio Riccabone, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

In sintesi, dall'esame della documentazione sopraindicata si evince che l'intervento in previsione consiste nella trasformazione di terreno saldo costituito da prati e boschi e successiva sistemazione agraria tramite scasso e livellamento di terreno finalizzato all'impianto di nocciolo, nel comune di Roccaverano (AT).

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi degli articoli 8 e 9 della LR n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi dei commi 4 e 4 bis e 7 dell'art. 19 della L.R. n. 4/2009, sulla base dalla documentazione presente agli atti si ritiene che l'intervento in oggetto **sia soggetto parzialmente a compensazione** per un importo di € 14.512,92 come determinato secondo il calcolo del valore economico della compensazione di cui alla relazione forestale allegata al progetto a firma del dottori Daniele Poncino e Stefano Assone.

In attuazione dell'art. 19, comma 3 della L.R. 4/2009 e della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 **il richiedente, almeno 15 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve far pervenire al Settore scrivente autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello regionale approvato.**

Conclusa l'istruttoria di rito, espletato sopralluogo di rito in data 14.06.2017, alla presenza del funzionario Luca Alciati, visti i pareri geologico e forestale, favorevoli con prescrizioni, e preso altresì atto dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria pari ad € 333,33 come attesta il documento al repertorio di questo Settore, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
dato atto che il procedimento è stato chiuso nei tempi;

IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n. 3267;
- vista la L.R. n. 45/1989;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03/04/2012, n. 4/AMD;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

- visti gli artt. 4 del D.Lgs n. 227/2001 e 19 della L.R. n. 4/2009;

determina

- di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 45/1989, il Sig. Musso Fabrizio, nato a Canelli (AT) il 25.11.1962, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola F.A.F. s.s., avente sede in Canelli (AT), Via Ungaretti 5, P. IVA 01613460052, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel comune di Roccaverano (AT), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di 29.450,00 mq di cui 14.513,00 mq boscati, sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 1) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza.
 - 2) I movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario e non superiori a quanto indicato in progetto.
 - 3) Dopo ogni evento piovoso particolarmente intenso dovrà essere valutata la stabilità dei versanti prestando particolare attenzione all'eventuale presenza di fessurazioni, erosioni incanalate (rill erosion), o formazione di morfologie quali contropendenze o rigonfiamenti, che possano far presupporre movimenti gravitativi in atto; in tal caso si dovrà interrompere il passaggio dei mezzi agricoli su tali aree e valutare immediatamente quali contromisure adottare.
 - 4) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nella Relazione Geologica - tecnica, a firma del Dott. Geol. Claudio Riccabone, allegata alla documentazione progettuale.
 - 5) Con riferimento all'"orlo di scarpata in erosione, orlo in dissesto" indicato della Figura 5 "Carta geomorfologia" della Relazione Geologico-tecnica con il tematismo di colore rosso, dovrà essere mantenuta una adeguata distanza di sicurezza dal ciglio della scarpata in erosione; la pista di transito dovrà pertanto essere posizionata ad una distanza di sicurezza di almeno 10 metri.
 - 6) Per quanto riguarda "l'ambito dei terrazzi", così come indicato nella Figura 5 "Carta geomorfologia" della Relazione Geologico-tecnica, non dovranno essere effettuati interventi di livellamento con scavi e riporti se non quelli finalizzati al ripristino delle rampe di passaggio tra un livello e l'altro (che dovranno comunque essere estremamente contenuti).
 - 7) Con riferimento alle opere di regimazione superficiale, si ribadisce la necessità, come indicato nella relazione Geologico-tecnica al paragrafo 5.4, di effettuare una immediata semina del manto erboso a rapido attecchimento, delle pareti e del fondo delle canalette in terra, allo scopo di ridurre i fenomeni erosivi ed il conseguente trasporto solido.
 - 8) Tutte le opere di regimazione (canalette, pozzetti e pozzettoni) dovranno essere mantenuti in condizioni di perfetta efficienza e controllate a scadenza regolare e in particolare dopo ogni evento piovoso intenso.
 - 9) Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale.
 - 10) Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimoli in canali e corsi d'acqua in genere.
 - 11) **Dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al Gruppo Carabinieri Forestale di Asti e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.**

- 12) Nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione al Settore scrivente per una valutazione dell'entità della variante.
- 13) L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo.
- 14) Questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria per valutare la compatibilità tra l'eseguito in difformità e le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

- di stabilire che i lavori devono essere eseguiti entro **trentasei mesi** dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Qualora nei successivi 60 giorni non sia pervenuta la comunicazione di fine lavori di cui al punto 11) si procederà ad un accertamento d'ufficio;

- di dare atto che ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

- di dare atto che ai sensi dei commi 4 e 4 bis e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti si ritiene che l'intervento in oggetto sia soggetto parzialmente a compensazione per un importo di **€ 14.512,92**.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D. Lgs. 42/2004, art. 142, lett. g (area boscata), da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Mauro Forno